



COMUNE DI CASAPE

Città Metropolitana di Roma Capitale
Servizio di Polizia Locale

Prot. n° 303
20/01/2023

Casape, li

ORDINANZA N. 08 DEL 20/01/2023

OGGETTO: Spostamento dei posteggi del mercato settimanale da Via della Peschiera a Via G. Garibaldi dal 1° novembre al 30 aprile.

IL SINDACO

PREMESSO che è stato istituito il mercato del Comune di Casape presso l'area di Via della Peschiera;

PRESO ATTO della non appetibilità dell'attuale sede mercatale di via della Peschiera dovuta alle avverse condizioni climatiche;

CONSIDERATO che sono giunte all'amministrazione sia da parte degli esercenti, sia da parte dei cittadini, richieste di spostamento dello stesso in un'area diversa del Comune;

INDIVIDUATA Via Garibaldi come luogo più adatto ad uno spostamento temporaneo del mercato, dopo consultazione effettuata con l'Ufficio Tecnico per le problematiche di sua competenza;

RITENUTO necessario istituire temporaneamente il mercato presso Via Garibaldi;

RITENUTO inoltre di stabilire delle regole ad hoc per la circolazione del traffico durante la giornata del mercato presso Via Garibaldi, del tipo zona pedonale dalle ore 07:00 alle ore 14:00;

CONSIDERATO congruo il periodo dal 1 novembre al 30 aprile di ogni anno per il trasferimento temporaneo del mercato;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 09/01/2023, esecutiva ai sensi della legge;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Per le motivazioni espresse in premessa

ORDINA

- Il dislocamento del mercato settimanale da via Della Peschiera a Via G. Garibaldi dal 01 Novembre al 30 Aprile,
- Il divieto di sosta e parcheggio di Via G. Garibaldi dalle ore 07.00 alle ore 14.00 di ogni giovedì al fine di consentire lo svolgimento del mercato settimanale.

DISPONE

- Che il provvedimento dovrà essere adottato sulla base delle reali necessità connesse alle operazioni per la soluzione di problematiche contingibili di sicurezza della incolumità delle persone e di salvaguardia delle cose non altrimenti risolvibili in modo da limitare i disagi per i residenti;
- Che la presente Ordinanza entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune
- Che è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente e farla osservare;
- Che la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n°285/1992, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, applicando le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

AVVERTE

- Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art. 37 c. 3 del D. Lgs. n° 285/92 e s.m.i.e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del D.P.R. n° 495/1992 della Strada, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio, nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. n° 104/2010 e s.m.i.


IL SINDACO
Giuliano Colagrossi